



Dal **TFS** *al* **TFR**

LO **SCIPPO** NEI **COMPARTI PUBBLICI**

A cura della Federazione RdB/CUB Pubblico Impiego

Premessa

Se la questione TFR e Fondi Pensione Integrativa disegna un quadro sconcertante in generale, questo quadro è ancora peggiore, se possibile, per i dipendenti pubblici.

Anche in questo caso, come su altri terreni, scatta il solito meccanismo: si ha uno stato giuridico pubblico o privatistico quando conviene ad altri, mai quando potrebbe convenire ai lavoratori.

Sono gli effetti della privatizzazione del rapporto di lavoro, che sarebbe bene ricordassimo tutti chi l'ha invocata, voluta a tutti i costi nell'ambito sindacale, spacciata come "lotta ai privilegi".

La "lotta ai privilegi" è così diventata negazione dei diritti, tanti diritti negati ai dipendenti pubblici su ogni terreno, dal mansionismo ai percorsi di carriera, dall'introduzione di quote abnormi di precariato, al TFR e tanti altri ancora.

Anche sul TFR c'è una differenza rilevante rispetto al settore privato in un quadro ancora più preoccupante. Anche su questa questione la definizione della natura giuridica certa e coerente del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti deve essere oggetto di forti mobilitazioni, di una lotta ad oltranza.

Ed è proprio come pubblici dipendenti che siamo chiamati a svolgere un ruolo importantissimo perché quello che succede nella Pubblica Amministrazione, in positivo o in negativo, non è solo e tanto un problema che riguarda i soli addetti a questa parte del mondo dipendente, ma riguarda l'intero Paese, perché se la Pubblica Amministrazione funziona, funziona meglio o peggio, non è indifferente per nessuno.

La questione specifica del TFS/TFR, che si trascina inevitabilmente dietro la questione "pensioni", bisogna inquadrala in un'ottica generale perché deve avere caratteristiche legate al fatto che la dimensione pubblica del rapporto di lavoro, la dimensione pubblica dello stato sociale, la dimensione sociale dei rapporti di produzione devono imporsi e prevalere.

E' un compito difficile ma necessario e la prima cosa da fare è l'informazione. Molta, molta informazione, che consenta ad ognuno di avere tutti gli argomenti per contrastare l'ideologia dominante (perché di questo si tratta), una paccottiglia di luoghi comuni che ripetuti insistentemente diventano ideologia.

Questo documento ha l'intenzione di affrontare l'argomento specifico TFS/TFR, piuttosto complicato e delicato, con l'intento di decifrarlo in qualche modo in termini intelligibili perché riteniamo matura la possibilità di partire da subito con una campagna di informazione, di mobilitazione, di organizzazione, per portare avanti una campagna di difesa del sistema pensionistico pubblico e di attacco alla previdenza complementare.

Bisogna affrontare questo impegno con il massimo sforzo e convinzione nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per dare risposte e fornire una prospettiva. Una prospettiva possibile, perché ci sono le risorse e gli strumenti per imporre a questo governo e a quello che verrà il ripensamento del sistema pensionistico pubblico.

Battere la previdenza complementare è la precondizione per imporre questo discorso. Non farla decollare è la precondizione per riaprire la discussione sul sistema pensionistico pubblico; permettere che decolli vuol dire viceversa accettare che venga smantellato.

Qualcuno sostiene che queste cose le abbiamo tirate in ballo non opportunamente, con la menzogna, la falsificazione e l'incompetenza solo perché vogliamo "raccattare" qualche voto nel corso delle elezioni RSU; a costoro ricordiamo che queste cose le diciamo e le pratichiamo da tempo.

Certo, c'entra pure il voto, perché il voto, al di là di tutte le riserve sulle RSU per tutte le cose che da sempre abbiamo detto, deve significare consenso ad un programma, ad una pratica, ad un modello sindacale.

Avere il consenso intorno ad una pratica coerente con le cose che scriviamo e che diciamo vuol dire avere più forza nel conflitto e nel negoziato, avere più possibilità di intervenire nelle tante contraddizioni che riguardano il quadro politico ed il quadro sindacale.

Bisogna prepararsi ad uno sforzo molto grande ma ne vale la pena perché ne va delle prospettive generali di vita; prospettive negate dalla condizione di precarietà diffusa. La storia del precariato non è solo un problema che riguarda i precari, riguarda tutti, direttamente e indirettamente: la dimensione di vita precaria rende a tutti difficile vivere.

Introduzione

Uno degli elementi fortemente caratterizzanti il passaggio dal sistema Previdenziale Pubblico al sistema che vede l'ingresso dei soggetti privati con l'istituzione dei Fondi Pensione è rappresentato dal cosiddetto "Silenzio Assenso".

Tale modalità, relativa alla volontà del lavoratore di trasferire o meno il proprio TFR ai Fondi Pensione, comporta una serie di valutazioni che possono tuttavia sintetizzarsi in un breve passo contenuto nell'introduzione al Rapporto sulla Previdenza Complementare del Pubblico Impiego predisposto dal C.I.V. dell'Inpdap nel 2003.

Nell'introduzione si legge *"Indubbiamente la volontarietà rappresenta la libertà della persona ad essere protagonista responsabile del proprio futuro, avendo l'opportunità di determinarlo, cioè avendo le condizioni di conoscenza, (...) di valutazione, necessarie per una scelta cosciente.*

Lo Stato in questo modo procede a traslare la responsabilità di un futuro rischio di povertà in capo al cittadino, responsabile delle proprie scelte (...)."

Tali affermazioni, oltre a porre una rilevante questione sull'informazione e sull'esercizio della libertà riferita proprio in capo al fattore conoscenza, sembrano rilevare una contraddizione con quanto previsto nella Costituzione, che rimanda ad un preciso ruolo dello Stato, e non altri, nel garantire ai propri cittadini: Art.38 *"mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in casi di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria."*

E' del tutto evidente che "trasferire la responsabilità di un futuro rischio di povertà in capo al cittadino" stride, quanto meno, con quei compiti dello Stato previsti nel dettato Costituzionale.

Sempre in tema di disposizioni Costituzionali, la riforma del Titolo V prevede (Art.117) la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materie quali: *punto m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; punto o) previdenza sociale.*

Al contrario il nuovo sistema previdenziale individua tra i soggetti abilitati a realizzare Fondi Pensione proprio le Regioni, che potranno legiferare ed operare autonomamente in modo difforme l'una dall'altra, evidenziando ancora una volta, ed ancora di più, una profonda contraddizione con le previsioni della Carta Fondamentale dello Stato.

Sul punto è inoltre possibile avanzare una brevissima riflessione solo per ricordare che, nel momento in cui il Governo Berlusconi si accingeva a varare il decreto legislativo n° 252 istitutivo della Previdenza Complementare per i dipendenti delle aziende private, si è aperto un durissimo conflitto tra il Governo e le Assicurazioni Private, le Banche, le varie Società Finanziarie, che reclamavano contro i favori riconosciuti ai Fondi Pensione di Categoria sostenuti dalle principali Organizzazioni Sindacali, senza contare l'intervento dei Presidenti di Regione ed il triste balletto del Presidente del Consiglio, costretto dal suo gigantesco conflitto di interessi ad uscire ed entrare dal Consiglio dei Ministri come in una porta girevole.

Uno spettacolo che la dice lunga su quale fosse il vero oggetto del contendere, fra i 16 ed i 21 miliardi di euro l'anno, che nulla ha a che fare con la pretesa costi-

tuzione della cosiddetta Previdenza Complementare, che deve invece registrare, come aspetto più rilevante, la scelta di campo delle Organizzazioni Sindacali le quali, nell'irrisolto conflitto tra lavoro e capitale, scelgono di diventare attori del secondo, sedendosi come gestori nei consigli di amministrazione dei Fondi Pensione.

Tornando alla responsabilità che ciascun cittadino dovrà accollarsi rispetto al proprio futuro, optando o meno per la cosiddetta gamba complementare dei Fondi Pensione, non è difficile sottolineare come un'operazione di questo tipo, legata strettamente ai rendimenti relativi agli investimenti nel mercato finanziario ed azionario, costringe di fatto i lavoratori a diventare azionisti senza tuttavia avere la capacità di seguire con consapevolezza il destino del proprio investimento, da cui dipenderà il proprio trattamento pensionistico.

Nel momento in cui il lavoratore diventa pensionato automaticamente, tramite l'adesione ai Fondi Pensione, diventa anche azionista di una qualche società quotata in borsa, di cui forse non conosce neanche l'esistenza.

Vale la pena sottolineare inoltre che il trasferimento del TFR e/o il passaggio dal TFS al TFR ai Fondi Pensione (vedi più avanti gli aspetti di natura tecnica relativi alla specificità dei dipendenti pubblici) rappresenta un vero e proprio terno a lotto in relazione alle aspettative di vita.

Di fatto, trasferendo il proprio trattamento di fine rapporto ai Fondi Pensione (cifra che si può individuare come riferimento intorno ai 30.000 / 35.000 euro), la possibilità di recuperare il capitale investito tramite l'assegno pensionistico mensile che ne deriverà è ovviamente legato ai possibili anni di vita, anche in considerazione del fatto che una volta optato per il Fondo Pensionistico non sarà più possibile tornare indietro e farsi restituire il capitale.

Inoltre, sempre in termini di aspettativa di vita va rilevato che le donne verranno immediatamente penalizzate, con rendimenti decisamente inferiori di quelli degli uomini, proprio in virtù della più lunga prospettiva di vita.

Analogamente i rendimenti (l'assegno pensionistico) avranno come elemento decisivo del loro valore l'eventuale reversibilità verso il coniuge o verso i figli che, ove prevista, ne determinerà un rilevante abbattimento.

Dopo aver tanto parlato del conflitto generazionale (padri/figli) come elemento di fondo della necessità di riforma del sistema previdenziale pubblico, un grande silenzio si è invece diffuso sulla conflittualità tra lavoratore e lavoratore che i Fondi Pensione inevitabilmente comportano.

Dovendo infatti realizzare profitti, per garantire le cosiddette rendite, i Fondi Pensione sono costretti ad investire i propri capitali (il TFR dei lavoratori) e se, come purtroppo spesso accade, la garanzia dell'investimento richiedesse una ristrutturazione aziendale ed il ricorso al licenziamento degli addetti in quelle attività in cui ha investito il Fondo, i sottoscrittori del Fondo stesso, ovvero i pensionati, dovrebbero richiedere a gran voce di effettuare quei licenziamenti come tutela del proprio futuro, altro che conflitto generazionale.

Sulla questione relativa all'investimento dei capitali dei Fondi Pensione è intervenuto con propri lavori, anche se con scarso rilievo da parte dei mezzi di informa-

zione, il Prof. Felice Pizzuti docente dell'Università la Sapienza di Roma (vedi Rapporto sullo Stato Sociale 2006 edizioni Utet) facendo rilevare che, per garantire i migliori risultati possibili, i Fondi Pensione potrebbero decidere di investire il capitale (parliamo sempre del TFR dei lavoratori) nel sistema industriale di paesi stranieri a grande sviluppo, determinando un gravissimo danno anche in termini di economia generale nel nostro Paese.

Solo il 6,4% del patrimonio dei Fondi Italiani è infatti investito in titoli di capitale del nostro Paese, a fronte di quote pari al 16,9 % destinate ad azioni di Paesi UE e del 20% investito nel mercato azionario degli Stati Uniti.

Come dire che con il nostro TFR finanziamo la guerra di Bush.

Date le considerazioni che abbiamo fin qui accennato, non riteniamo utile alcun ragionamento sugli aspetti statistici dei rendimenti dei Fondi e/o del rapporto tra questi e la rivalutazione certa del TFR.

Possiamo però ricordare i già numerosi crack registrati nel nostro paese dopo quello della Sicilcassa, di Cassa Ibi (Cariplo), della Bnl e della Comit l'ultimo in ordine di tempo quello del Fondo Carlo Felice, che vede circa 300 lavoratori e pensionati dell'omonimo Teatro di Genova nell'assoluta incertezza di poter recuperare quanto versato nel Fondo di Previdenza.

L'ulteriore considerazione che si può fare in merito è che il solo elemento utile per i lavoratori, per poter esercitare quello che viene sbandierato come "Silenzio Assenso", o per meglio dire consenso consapevole al trasferimento del proprio TFR ai Fondi Pensione, poggia solo e soltanto su puri elementi statistici, variabili e condizionati da fattori fuori da qualsiasi controllo da parte del singolo lavoratore, ovvero un vero e proprio terno al lotto.

A chi poi solleva il problema dell'insufficienza dei futuri livelli pensionistici, dopo essere stato magari fra coloro i quali hanno fortemente voluto la riforma del 1995 del Governo Dini, che ha comportato il disastroso passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo e di conseguenza una pensione oscillante tra il 45% ed il 55% dell'ultimo salario, ponendo quindi l'inevitabilità di una pensione Complementare (leggi Fondi Pensione), rispondiamo ribaltando la domanda.

Vista la facoltà del lavoratore di trasferire o meno il proprio TFR nei Fondi Pensione, cosa accadrà a quei lavoratori che per varie ragioni non opteranno per tale sistema?

Cosa accadrà a chi pur optando (vedi precari) non potrà comunque garantirsi un dignitoso trattamento pensionistico, vista la discontinuità dei periodi di lavoro ed il basso valore della contribuzione?

Quello che sembra delinearci è un futuro fatto di povertà diffusa, dove lo Stato non risponderà più al dettato Costituzionale, ammesso che ci riesca oggi, mentre si continuerà a coprire con i contributi previdenziali le spese relative all'assistenza, che dovrebbero essere sostenute da una fiscalità generale che registra al contrario livelli di evasione, anche sul lato di quella previdenziale, ormai non più accettabili non solo in termini statistici.

IL PASSAGGIO DAL TFS AL TFR ED I FONDI PENSIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI

La decisione di avviare forme di Previdenza Complementare mediante lo strumento dei Fondi Pensione, finanziati anche con la destinazione di quote di accantonamento annuale del TFR, e l'inclusione in tale sistema anche dei dipendenti pubblici (**L.124/93**), ha comportato per questi ultimi (oggi solo per il comparto scuola Fondo Espero e per i dipendenti pubblici della provincia autonoma di Trento Fondo Laborfond e Fopadiva per la regione Valle d'Aosta) l'introduzione del regime relativo al TFR, vigente solo per i lavoratori del settore privato, in sostituzione delle cosiddette "indennità di fine servizio" TFS, proprie del settore pubblico. (**L.335/95, DPCM 20/12/99, Accordo Quadro Aran 00.SS., DPCM 2/3/2001**)

La successione di questi provvedimenti ha determinato una pluralità di posizioni.

A tutti i neo assunti dopo il 31/12/2000 ed a tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato in essere al 30/5/2000 o sottoscritto successivamente.

si applica automaticamente il regime relativo al TFR stabilito dall'Art.2120 del Codice Civile.

Tali lavoratori hanno la facoltà o meno di aderire ad un Fondo Pensione.

Nel caso di adesione gli accantonamenti del TFR, dal momento dell'adesione, saranno destinati interamente al Fondo pensionistico.

Nel caso di non adesione il TFR verrà liquidato a conclusione del rapporto di lavoro secondo le modalità previste dall'Art.2120 del C.C.

Tutti i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31/12/2000 potranno invece optare per il passaggio dal TFS al TFR.

L'opzione si esercita con la sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo Pensione.

Il passaggio al TFR comporta quindi l'automatica e contestuale adesione allo schema pensionistico stabilito dal Fondo.

PASSAGGIO DAL TFS AL TFR / DIFFERENZE TRA I DUE SISTEMI

Il passaggio dal regime relativo al TFS a quello del TFR ha comportato l'adozione di una serie di provvedimenti legislativi (vedi sopra) per superare una serie di problemi relativi alle diversità tra i due sistemi.

I due sistemi TFR e TFS sono infatti profondamente diversi nella natura, nel finanziamento nel calcolo..

II TFR

ha una natura retributiva.

Si tratta cioè di salario differito: gli accantonamenti annuali, a carico solo del datore di lavoro, vengono calcolati dividendo la retribuzione del singolo anno per 13,5, che corrisponde ad una percentuale pari al 7,41% della base di calcolo:

Per i dipendenti pubblici la percentuale diventa 6,91% in quanto non si considera lo 0,5%, relativo solo ai dipendenti privati, destinato al fondo perequativo di pensione.

Gli accantonamenti vengono determinati anno per anno

Sempre annualmente si stabilisce la rivalutazione di tutti gli accantonamenti (comprensivi delle precedenti rivalutazioni) relativi all'anno precedente, secondo un tasso che si compone di una quota fissa pari al 1,5% a cui si aggiunge una quota pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'Istat (**Art. 2120 Codice Civile**).

La prestazione finale

Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro verrà riconosciuto al lavoratore un Trattamento di Fine Rapporto costituito dalla somma di tutti gli accantonamenti e delle relative rivalutazioni definiti su base annua. (**vedi scheda n°2**)

Il TFS (le indennità di fine servizio comunque nominate)

hanno al contrario una natura previdenziale.

Sono finanziate da contributi versati sia dal lavoratore che dal datore di lavoro, anche se con profonde differenze tra i vari Comparti.

Per i comparti Scuola e Ministeri la contribuzione è pari al 9.60%, dell'80% della base di calcolo, di cui 2.50% a carico del lavoratore. **D.P.R..1032/73**

Per i Comparto Enti Locali e Sanità la contribuzione è pari al 6.10 % sempre dell'80% della base di calcolo di cui 2.50 % a carico del lavoratore. **L. 152/68**

Per il comparto Parastato il TSF è a carico solo delle varie Amministrazioni interessate. **L.70/75**

A differenza del TFR **la prestazione finale**, al momento del pensionamento o comunque alla cessazione dal servizio, viene determinata non rispetto a ciascun anno ma dividendo per 12 (comparti stato/scuola) e per 15 (comparti enti locali/sanità) la base di calcolo, moltiplicando tale risultato per tutta l'anzianità lavorativa. (anche la retribuzione conseguente all'ultimo più recente sviluppo di carriera viene moltiplicata per tutta l'anzianità di servizio).

Per il comparto parastato il calcolo si effettua prendendo a riferimento utile per la base di calcolo l'ultimo mese di stipendio moltiplicato per 13, dividendo poi tale risultato per 12 e moltiplicando quanto ottenuto per tutti gli anni di servizio prestati. (**vedi scheda n°1**)

SOPPRESSIONE CONTRIBUTO 2.5% A CARICO DEL LAVORATORE.

Uno degli ostacoli per l'utilizzo ai fini del Fondo Pensione del TFS era rappresentato proprio dal contributo del 2,50 % versato dai lavoratori (il TFR è a totale carico del datore di lavoro).

Il passaggio dal TFS al TFR doveva quindi comportare la soppressione del contributo del 2,50% che avrebbe però determinato un incremento della retribuzione netta in busta paga dei lavoratori, con conseguente aggravio dei conti pubblici.

Per ovviare a tale eventualità ed ottenere l'invarianza delle retribuzioni, si stabilisce (Accordo Quadro ARAN OO.SS.) che la retribuzione lorda venga ridotta in misura pari al contributo del 2,50% versato dai lavoratori che veniva soppresso (di fatto si è ridotta la retribuzione lorda ai fini dell'imponibile IRPEF).

La perdita della quota relativa al contributo del 2,5%, per i lavoratori già in servizio alla data del 31/12/2000 che opteranno per il TFR, viene compensata con la destinazione al Fondo Pensione di una contribuzione aggiuntiva, da parte del datore di lavoro, pari al 1,5% della base di calcolo utile ai fini del TFS.

Tale quota non costituisce retribuzione e viene accantonata figurativamente insieme con gli altri accantonamenti del TFR.

Tale quota aggiuntiva (1,5%) non viene ovviamente riconosciuta per i lavoratori assunti dopo il 31/12/2000 che, trovandosi automaticamente in regime di TFR, aderiranno al Fondo pensionistico.

LA TENUTA DEI CONTI PUBBLICI ED IL MECCANISMO DEL DOPPIO BINARIO

Il problema più rilevante da superare, per il passaggio dal TFS al TFR era rappresentato tuttavia dalla tenuta dei conti pubblici.

Lo Stato, in qualità di datore di lavoro, avrebbe infatti dovuto finanziare il TFR per tutti i suoi dipendenti, con un aggravio di circa 4 Miliardi di Euro l'anno.

L'impossibilità di sostenere tale spesa ha condotto a considerare "figurative" o "virtuali" tutte le quote di accantonamento relative al TFR, sia nell'ipotesi di destinazione al Fondo sia nel caso in cui mantengano la natura di TFR, variando soltanto il meccanismo della rivalutazione.

Per chi aderirà ad un Fondo Pensione saranno quindi imputati due conti, uno gestito dal Fondo costituito da risorse reali ed uno virtuale gestito dall'Inpdap determinato dagli accantonamenti "figurativi".

Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 e lavoratori con contratto a tempo determinato, in essere al 30/5/2000 o sottoscritto successivamente

Per tali lavoratori trovandosi già nel regime del TFR, si verificano due situazioni: **(vedi scheda n°3 e 3 bis)**

A coloro i quali decideranno di non aderire ad un Fondo Pensione (Scheda 3 bis)

gli accantonamenti per il TFR sono "figurativi" o "virtuali".

Gli accantonamenti saranno rivalutati secondo le modalità previste dall'Art.2120 del C.C. ed il montante finale verrà liquidato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

PARTE REALE e PARTE VIRTUALE

Per i lavoratori che aderiranno al Fondo (Scheda 3), a far data dal momento dell'adesione si determina un doppio meccanismo.

Tutti gli accantonamenti del TFR maturati prima dell'adesione costituiranno una **quota virtuale**, rivalutata secondo le modalità dell'Art.2120 del C.C., che verrà liquidata al lavoratore al momento della cessazione dal servizio,

Anche tutti gli accantonamenti mensili del TFR, successivi all'adesione, costituiscono una **quota virtuale** che verrà però devoluta per intero al Fondo stesso alla cessazione del rapporto di lavoro.

La rivalutazione di tale quota sarà effettuata, almeno per i primi anni di vita del Fondo, sulla base del valore medio dei rendimenti di un paniere di Fondi individuato dal Ministro del Lavoro.

La quota reale che viene immediatamente destinata al Fondo è data da un contributo a carico sia del lavoratore che del datore di lavoro, che potrà essere stabilita su base contrattuale.

Al momento per il comparto scuola, unico ad aver già avviato un Fondo Pensione (ESPERO) tale contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro è rispettivamente pari all'1%.

La rivalutazione sarà effettuata, almeno in fase iniziale, sulla base del valore medio di un paniere di Fondi. (con decreto il Ministro del Lavoro individua un gruppo, "paniere", di fondi tra quelli che hanno ottenuto le migliori prestazioni)

La prestazione finale, alla cessazione dal servizio, sarà definita dal Fondo sulla base del montante versato, con la possibilità di chiedere una quota non superiore al 50% come capitale e la restante quota in una rendita mensile.

Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2000 e che aderiscono al Fondo (vedi scheda n°4)

Anche per tali lavoratori si determina il meccanismo del doppio binario.

LA PARTE VIRTUALE

Per tali lavoratori vigendo il regime del TFS, l'adesione ad un Fondo Pensione determina automaticamente il passaggio al TFR.

Tutto il montante contributivo relativo al TFS maturato fino al momento dell'adesione al Fondo, calcolato secondo il vigente sistema del TFS, costituisce una parte della quota virtuale.

Dal momento dell'adesione al Fondo tale quota viene rivalutata, non più come TFS ma con le modalità del TFR (art.2120C .C.) e viene liquidata al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro.

In tale conto virtuale confluiranno anche i successivi accantonamenti del TFR pari al 6,91% della base di calcolo di riferimento.

Di questa percentuale una quota non superiore al 2 %, vedi Fondo Espero (1% a carico del lavoratore e 1% a carico del datore di lavoro), sarà destinata al Fondo al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

La quota restante pari al 4.91 % verrà liquidata al lavoratore alla cessazione dal servizio.

In ultimo, nel conto virtuale confluirà anche la quota del 1,5 % determinata sulla base di calcolo utile ai fini del TFS, prevista per compensare la perdita del contributo del 2,50 % versato dai lavoratori per il finanziamento del TFS (vedi sopra).

Anche questa quota dell'1,5% sarà destinata al fondo alla cessazione dal servizio.

LA PARTE REALE

Per il finanziamento del Fondo, in sede di stipula del Contratto Nazionale di Lavoro del Comparto di riferimento, verrà stabilita la quota reale di contribuzione a carico sia del lavoratore che del datore di lavoro.

A tale quota si aggiunge un ulteriore contributo versato dal datore di lavoro solo per un anno, come una tantum, pari alla stessa quota versata dal datore di lavoro, per coloro che aderiranno al fondo nel suo primo anno di vita.

Tale quota scenderà al 50 % per chi aderirà nel corso del secondo anno di vita del Fondo.

Tutte le quote devolute al Fondo determineranno la prestazione finale, secondo le modalità previste dal Fondo stesso.

Conseguenze della Virtualità del TFR (per entrambe le tipologie di contratto)

Come si è detto in precedenza una delle particolarità del TFR dei dipendenti pubblici consiste sulla sua virtualità.

Per ovviare all'aggravio del bilancio che lo Stato dovrebbe affrontare, in qualità di datore di lavoro, con il versamento concreto del TFR per tutti i suoi dipendenti, gli accantonamenti vengono semplicemente contabilizzati e, almeno fino al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, versati figurativamente.

Tale particolarità comporta una rilevante differenza con i dipendenti privati in relazione a quella che viene definita in termine tecnico la "PORTABILITA'" degli accantonamenti versati ai Fondi Pensione, ovvero la facoltà di trasferire la propria posizione da un Fondo ad un altro.

Mentre i lavoratori privati, nel rispetto dei limiti di permanenza previsti dai regolamenti, possono trasferire il montante e le relative rivalutazioni del TFR da un Fondo all'altro, i dipendenti pubblici non potranno destinare il TFR ad un Fondo Pensione diverso da quello negoziale di categoria, né tanto meno aderire ad un Fondo Pensione aperto, in quanto il montante complessivo maturato diviene disponibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Quindi solo dopo la fine servizio, quando cioè il TFR e le relative rivalutazioni verranno destinate al Fondo Pensione, il dipendente pubblico ormai pensionato potrà decidere di trasferire la propria posizione da un Fondo ad un altro, anche di tipo aperto, fatti salvi naturalmente i limiti di permanenza previsti dal Fondo.

TFS (INDENNITÀ FINE SERVIZIO/TRATTAMENTO FINE SERVIZIO)

Sotto la dicitura TFS sono ricompresi:

- Indennità di Buonuscita per le Amministrazioni Statali
- Indennità Premio di Servizio per le Amministrazioni Locali e Sanità
- Indennità di Anzianità per gli Enti Pubblici non Economici (Parastato)

FINANZIAMENTO TFS

Per i Comparti Scuola e Ministeri

Contribuzione pari al 9.60% dell'80% base di calcolo, di cui 2.50% a carico del lavoratore.

Per il Comparto Enti Locali e Sanità

Contribuzione pari al 6.10% della base di calcolo, di cui 2.50% a carico del lavoratore.

Per il Comparto Parastato

Interamente a carico delle Amministrazioni interessate

LA BASE DI CALCOLO su cui si applicano le percentuali

Per i Comparti Scuola e Ministeri

- | | |
|--|---|
| - 80% dello stipendio tabellare
(nello stipendio è stata conglobata tutta l'indennità Integrativa Speciale) | - 80% della RIA
- 80% della tredicesima e delle altre eventuali indennità utili. |
|--|---|

Per il Comparto Enti Locali e Sanità

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - 80% dello stipendio tabellare | - 80% delle eventuali indennità utili |
| - 80% della Indennità Integrativa Speciale | - 80% Tredicesima mensilità |
| - 80% RIA | |

Per il Comparto Parastato

- | | |
|--|-------------------------|
| - Intero stipendio lordo | - Intera RIA |
| - 85% della Indennità integrativa Speciale | - Tredicesima mensilità |

LA PRESTAZIONE del TFS

Per il Comparto Stato l'Indennità di Buonuscita si calcola prendendo come base l'80% della somma composta dalla retribuzione tabellare nella quale è ricompresa l'indennità integrativa speciale, la RIA e la Tredicesima, tale quota viene divisa per 12 ed il risultato di tale operazione si moltiplica per la durata di tutta la carriera lavorativa.

Per Comparto Enti Locali l'Indennità Premio di Servizio si calcola prendendo come base di calcolo l'80 della somma composta dalla retribuzione tabellare, l'indennità integrativa speciale, la RIA, la tredicesima, tale quota viene divisa per 15 ed il risultato di tale operazione si moltiplica per la durata di tutta la carriera.

Per il Comparto Parastato l'Indennità di Anzianità si calcola prendendo come base di calcolo la somma del 100 % della retribuzione tabellare, l'85% dell'indennità integrativa speciale e tutti gli altri elementi utili, tale quota con riferimento all'ultimo stipendio moltiplicata per 13 viene divisa per 12 ed il risultato di tale operazione si moltiplica per tutta la durata della carriera.

TFR (Trattamento di Fine Rapporto)

Il trattamento di fine rapporto è fissato **dall'Art.2120 del Codice Civile**.

“In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.”

Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno divisa per 13,5”

“Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua (da considerare per il calcolo) comprende tutte le somme (...) corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con l'esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.”

“(..) Il trattamento di fine rapporto spettante, con l'esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 Dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dal 1,5% in misura fissa e del 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dell'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.”

La **L.29 maggio 1982 n° 297** ha successivamente modificato l'Art. 2120 precisando che, per i lavoratori dipendenti privati l'aliquota di computo da calcolare sulla retribuzione annua utile è pari al 7,41%, da tale quota si deve sottrarre uno 0,5% da destinarsi al Fondo di perequazione di pensione presso l'INPS.

Per i dipendenti pubblici, non essendo previsto il versamento della quota al Fondo di Perequazione l'aliquota di computo è pari al 6,91%

N.B. Ogni anno si procede alla rivalutazione di tutte le quote maturate comprensive della rivalutazione già calcolata negli anni precedenti.

La normativa del Codice Civile è onnicomprensiva della retribuzione del lavoratore, ma rinvia alla consultazione tra le parti le eventuali inclusioni od esclusioni nel computo della base di calcolo.

(SCHEDA n. 3)

- LAVORATORI ASSUNTI CON:**
- Contratto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000
 - Contratto a tempo determinato in essere al 30/05/2000 o sottoscritto successivamente
- Tutti questi lavoratori si trovano già in regime di TFR

ADESIONE AL FONDO

TFR

(virtuale – Gestione INPDAP)
Art. 2120 C.C.:
6,91% base di calcolo,
tutte le quote si rivalutano
anno per anno con la
modalità del 1,5% (quota
fissa) + 75% valore ISTAT

TFR

(virtuale – Gestione INPDAP)
6,91% base di calcolo
Dal momento dell'opzione al
fondo, il TFR viene rivalutato
sulla media di un "paniere" di
fondi individuati dal Ministro
del Lavoro

Alla cessazione del
servizio le due quote
(TFR optato e
contributi reali)
costituiranno
capitale da cui
deriverà l'assegno
di pensione
integrativo secondo
le modalità previste
dal fondo

Inizio
rapporto
lavoro

La quota di TFR
maturata fino al
momento dell'opzione
al fondo, viene
liquidata al lavoratore
alla cessazione dal
servizio

Data
adesione
fondo

CONTRIBUTI
reali al fondo

Data
Fine
servizio

Dal momento dell'opzione vengono devoluti al
fondo. (Vedi fondo ESPERO dove:
• Contributo 1% (TFR) dal lavoratore
• Contributo 1% dal datore lavoro)

(SCHEDA n. 3 bis)

LAVORATORI ASSUNTI CON:

- Contratto a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000
 - Contratto a tempo determinato in essere al 30/05/2000 o sottoscritto successivamente
- Questi lavoratori sono già in regime di TFR

IN CASO DI NON ADESIONE AL FONDO SI APPLICA LA SEGUETE NORMA

TFR

(virtuale – Gestione INPDAP)

Art. 2120 C.C.:

6,91% base di calcolo

tutte le quote si rivalutano anno per anno del

1,5% (quota fissa) + 75% valore ISTAT



(SCHEDA n. 4)

LAVORATORI ASSUNTI CON:

Contratto a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2000 (tutti attualmente in regime di TFS)

ADESIONE AL FONDO

TFS

COMPARTI (normativa di calcolo):
 Scuola-Ministeri: DPR 1032/72
 Enti Locali – Sanità: L. 152/68
 Parastato: L.70/75

TFR

Dal momento dell'opzione, gli accantonamenti annuali vengono stabiliti con le modalità di calcolo del TFR (6,91% base di calcolo) di questa quota il 4,91 % viene liquidata al lavoratore alla cessazione dal servizio, seguendo la rivalutazione propria del TFR)

L'altra quota pari al 2% del TFR (1% a carico del lavoratore 1% a carico del datore di lavoro) viene rivalutata secondo i risultati di un paniere di fondi e devoluta al fondo alla cessazione dal servizio. Si aggiunge 1,5% del TFS per compensare la perdita del contributo 2,50%

Alla cessazione del servizio le due quote (TFR optato e contributi) costituiranno capitale da cui deriverà l'assegno di pensione integrativi secondo le modalità previste dal fondo

Ai contributi previsti dal CCNL si aggiunge una *una tantum* valida per un anno a carico del datore di lavoro

Tutto il TFS maturato fino al momento dell'adesione, secondo il vigente sistema del TFS, dal momento dell'opzione viene rivalutato con le modalità del TFR (art. 2120 C.C.) e liquidato al lavoratore alla cessazione dal servizio

Inizio rapporto lavoro

Data adesione fondo

CONTRIBUTI

Il Contratto Nazionale di Lavoro del Comparto stabilirà la quota reale di contribuzione a carico sia del lavoratore che del datore di lavoro.

Data Fine servizio



ELENCO FEDERAZIONI

Città	Indirizzo	telefono	fax	e-mail
ALESSANDRIA	via XXIV Maggio, 21	0131201912	0131201912	info@alessandria.rdbcub.it
ANCONA	via Piave, 49	0712072091	0712082477	info@ancona.rdbcub.it
BARI	via C. Pisacane, 91	0805424993	0805424993	info@bari.rdbcub.it
BENEVENTO	via Giustiniano, 1	0824334034	0824334034	info@benevento.rdbcub.it
BOLOGNA	via Monterumici, 36/10	051 389524	051 310346	info@bologna.rdbcub.it
CAGLIARI	via Maddalena, 20	0706848929	0706404868	info@cagliari.rdbcub.it
CATANIA	via Caltanissetta, 15	0957470144	0957470144	info@catania.rdbcub.it
CIVITAVECCHIA	via Traiana,56	0766502666	0766502666	info@civitavecchia.rdbcub.it
COSENZA	via Sicilia, 23	0384395116	0384395116	info@cosenza.rdbcub.it
FERRARA	via delle Scienze,24	05321861085	05321861085	info@ferrara.rdbcub.it
FIRENZE	via Galliano, 107	0553200764	0553216931	info@toscana.rdbcub.it
FOGGIA	via Montegrappa, 29	0881568436	0881568436	info@foggia.rdbcub.it
GENOVA	via Balbi, 29	010255597	010267070	info@genova.rdbcub.it
GROSSETO	via Parini, 7	0564490905	0564490905	info@grosseto.rdbcub.it
LAMEZIA TERME	via Aldo Moro, 33	096825234	0968447474	info@lamezia.rdbcub.it
LATINA	via G.Mameli, 4	0773473566	0773.470254	info@latina.rdbcub.it
LUCCA	via Sant'Anna, 14	058353035	058353035	info@lucca.rdbcub.it
MESSINA	viale S.Martino, 261	0902923708	0902923708	info@messina.rdbcub.it
MILANO	via Mossotti, 1	02683091	026080381	info@milano.rdbcub.it
NAPOLI	via Carriera Grande, 32	0815637213	0815536467	info@napoli.rdbcub.it
NOVARA	via Cernaia, 13	0321620179	0321620179	info@novara.rdbcub.it
PALERMO	vicolo Di Stefano, 19	091582321	0916120210	info@palermo.rdbcub.it
PARMA	via P.Baratta, 7 b	0521986947	0521986947	rdb.parma@libero.it
PERUGIA	via del Lavoro, 29	0755005138	0755005138	info@perugia.rdbcub.it
PESCARA	via Monte Camicia, 14	0854217031	0854217031	info@pescara.rdbcub.it
PISA	via del Marmigliano, 24	050834112	050830371	info@pisa.rdbcub.it
PORDENONE	piazzetta N.Bixio, 13	-	0434522675	info@pordenone.rdbcub.it
POTENZA	via Adriatico, 77/81	097146322	097146322	info@potenza.rdbcub.it
RAVENNA	via Cella, 94	0544408830	0544692921	info@ravenna.rdbcub.it
REGGIO CALABRIA	via Mons. De Lorenzo,74	0965332512	0965332512	info@reggiocalabria.rdbcub.it
ROMA	via dell'Aeroporto, 129	06762821	067628233	federazione@rdbcub.it
SALERNO	via Zara, 32/A	089255435	089255435	info@salerno.rdbcub.it
SASSARI	via Roma, vic. Chiuso A n.3	0792822002	0792822002	info@sassari.rdbcub.it
TORINO	corso Marconi, 34	011655454	0116680433	info@torino.rdbcub.it
TORREMEGGIORE FG	via Magenta	0882393374	0882393374	info@torremaggiore.rdbcub.it
TRIESTE	via Rittmeyer, 6	040771446	040771446	info@trieste.rdbcub.it
VENEZIA MESTRE	via Camporese, 118	0415329706	0415314446	info@venezia.rdbcub.it
VICENZA	via Natale dal Grande, 24	0444514937	0444316893	info@vicenza.rdbcub.it
VITERBO	via Osoppo, 2	0761092213	0761092213	info@viterbo.rdbcub.it

Rappresentanze Sindacali di Base Pubblico Impiego Confederazione Unitaria di Base

**Via dell'Aeroporto, 129 - 00175 Roma
tel. 06/762821 r.a. - fax 06/7628233
sito web: www.rdbcub.it**